

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 361

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

(GU n.160 del 10-7-1996 - Suppl. Ordinario n. 115)

Vigente al: 25-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante regolamento di attuazione della direttiva 90/426/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e di lotta contro la peste equina.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "azienda": l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego nonche' le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado;
 - b) "equidi": gli animali domestici o selvatici delle specie equina, comprese le zebre, o asinina nonche' gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;
 - c) "proprietario o detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di equidi o incaricata di allevarli o custodirli;
 - d) "vettore": l'insetto della specie "CULICOIDES IMICOLA" o qualsiasi altro insetto del genere CULICOIDES suscettibile di trasmettere la peste equina;
 - e) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorita' competente, della presenza di peste equina, basata sui risultati di esami di laboratorio; in caso di epizoozia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici ovvero epidemiologici;
 - f) "autorita' competente": il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
 - g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorita' competente.
3. Qualunque caso, anche sospetto, di peste equina deve essere immediatamente denunciato all'autorita' competente che ne da' tempestiva comunicazione al Ministero della sanita' corredandola dei

dati epidemiologici disponibili.

4. La vaccinazione contro la peste equina e' ammessa soltanto nei casi e nei limiti prescritti dal presente regolamento.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:

"Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1 della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".

- La direttiva 92/35/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 157 del 10 giugno 1992.

- Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 riguarda il regolamento di polizia veterinaria.

- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

- Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

- Il D.P.R. 11 febbraio 1994 n. 243, concerne il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di pulizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE. La direttiva 90/426/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 224 del 18 agosto 1990.

Art. 2.

1. Qualora in una azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste equina, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi di indagine ufficiali tesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

2. Appena il sospetto è stato denunciato, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto vigilanza ufficiale e dispone che:

a) venga effettuato il censimento ufficiale degli equidi con indicazione, per ciascuna specie, del numero di equidi infetti, o suscettibili di essere infetti, o già morti; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli equidi nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati devono essere disponibili presso l'azienda ed esibiti a richiesta dell'autorità competente e possono essere controllati ad ogni ispezione;

b) vengano individuati i luoghi che possono favorire la presenza o la sopravvivenza del vettore, verificando che vengano posti in essere appropriati metodi di disinfestazione;

c) venga svolta l'indagine epidemiologica in conformità all'art. 4;

d) vengano effettuati: visite periodiche presso l'azienda al fine di esaminare clinicamente e in maniera approfondita ciascun equide presente, l'autopsia degli animali morti e i prelievi necessari per gli esami di laboratorio;

e) tutti gli equidi dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti dal vettore;

f) sia vietato qualsiasi movimento di equidi in provenienza dall'azienda o con destinazione alla stessa;

g) venga effettuata una disinfestazione periodica ed accurata all'interno ed eventualmente nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

h) gli equidi morti nell'azienda siano distrutti o eliminati mediante incenerimento o sotterramento secondo le norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo comma 2, lettere e), f), g) ed h).

4. L'autorita' competente puo' applicare le disposizioni previste al comma 2 anche ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettarne la diffusione.

5. Oltre alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero della sanita' da' esecuzione alle eventuali specifiche misure adottate in sede comunitaria relativamente alle riserve naturali in cui gli equidi sono allevati allo stato brado.

6. Tutte le misure adottate sono revocate soltanto quando il sospetto di peste equina e' stato escluso dall'autorita' competente.

Art. 3.

1. Quando la presenza di peste equina e' ufficialmente confermata, il veterinario ufficiale:

a) fa procedere senza indugio all'abbattimento degli equidi infetti e di quelli sospetti di infezione;

b) dispone che gli equidi abbattuti siano distrutti o eliminati mediante incenerimento o sotterramento secondo le norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

c) estende le misure previste all'art. 2 alle aziende, comprese nella zona di protezione, che si trovino nel raggio di 20 chilometri intorno all'azienda infetta;

d) dispone, salvo divieto del Ministero della sanita', che si proceda, nella zona di cui alla lettera c), alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un vaccino autorizzato dal Ministero della sanita' nonche' alla loro identificazione facendo apporre un marchio chiaro e indelebile secondo uno dei metodi stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanita' puo' vietare la vaccinazione, informandone la Commissione europea, in funzione delle circostanze epidemiologiche, meteorologiche, geografiche o climatologiche;

e) dispone che sia effettuata una indagine epidemiologica in conformita' all'art. 4.

2. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 oltre la zona di cui al comma 1, lettera c), nel caso in cui la situazione geografica, meteorologica ed ecologica, con particolare riguardo a quella entomologica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la malattia e' stata confermata, giustifichino il sospetto di una eventuale propagazione della peste equina. Il Ministero della sanita' ne informa la Commissione europea.

Art. 4.

1. L'indagine epidemiologica, svolta in collaborazione con l'istituto zooprofilattico competente, deve trattare i seguenti aspetti:

a) il presumibile periodo in cui la malattia puo' essere stata presente nell'azienda;

b) l'origine probabile della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;

c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;

d) i movimenti degli equidi da e per le aziende di cui alla lettera b) o l'eventuale uscita delle carcasse di equidi da tali aziende.

2. Il Ministero della sanita' da' esecuzione ad eventuali disposizioni adottate in sede comunitaria al fine di coordinare tutte le misure necessarie all'eradicazione della peste equina con la massima tempestivita'.

Art. 5.

1. A completamento delle misure di cui all'art. 3, l'autorita'

competente, tenendo conto delle strutture di controllo e dei fattori di ordine geografico, amministrativo, epizootologico ed ecologico, con particolare riguardo a quello entomologico, connessi con la malattia, delimita:

a) la zona di protezione, costituita dalla parte di territorio avente un raggio minimo di 100 chilometri intorno all'azienda infetta;

b) la zona di sorveglianza, costituita dalla parte di territorio di almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione e in cui, nei dodici mesi precedenti, non sia stata praticata alcuna vaccinazione sistematica.

2. Il Ministero della sanita' puo' chiedere ai competenti organi comunitari la modifica della delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:

a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;

b) delle condizioni meteorologiche;

c) della presenza e della distribuzione del vettore;

d) dei risultati degli studi epizootologici effettuati conformemente all'art. 4;

e) dei risultati degli esami di laboratorio;

f) dell'applicazione delle misure di lotta e, in particolare, della disinfestazione.

Art. 6.

1. Nella zona di protezione l'autorita' competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che all'interno della zona detengono equidi;

b) esecuzione da parte del veterinario ufficiale:

1) di visite periodiche in tutte le aziende che detengono equidi;

2) di un esame, clinico di tali equidi, compreso eventualmente un prelievo di campioni a fini di esami di laboratorio, con l'obbligo di annotare su di un apposito registro tenuto presso le aziende le visite effettuate e le osservazioni fatte;

c) divieto di spostamento degli equidi dalle aziende se non per trasporto diretto e sotto controllo ufficiale in un macello ubicato nella stessa zona di protezione per una macellazione di urgenza o qualora nella zona di protezione non esistono macelli in un macello situato nella zona di sorveglianza e individuato dall'autorita' competente.

2. A completamento delle misure di cui al comma 1, la vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e la loro identificazione sono effettuate solo se stabilito in sede comunitaria.

3. Nella zona di sorveglianza l'autorita' competente dispone che:

a) si applichino le stesse misure di cui al comma 1; tuttavia, se in detta zona non vi sono macelli, gli equidi possono essere abbattuti nella zona di protezione in un macello appositamente individuato;

b) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la peste equina.

4. Qualora in un determinato territorio l'epizootia di peste equina presenti carattere di eccezionale gravita', il Ministero della sanita' adotta anche le misure supplementari decise in sede comunitaria.

5. L'autorita' competente prende tutte le misure necessarie affinche' le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza siano messe al corrente delle restrizioni adottate e ne verifica l'applicazione.

Art. 7.

1. La durata di applicazione e di mantenimento delle misure di cui agli articoli 3, 5 e 6 e' stabilita in sede comunitaria; in ogni caso tale durata non puo' essere inferiore a dodici mesi quando sia stata praticata la vaccinazione.

2. In deroga all'art. 6, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera a):

a) gli equidi presenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza possono essere spediti sotto controllo ufficiale al centro di quarantena nel rispetto delle condizioni previste all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

b) l'autorita' competente puo' autorizzare, all'interno di ogni singola zona, movimenti di equidi che:

1) siano stati sottoposti ad un preventivo controllo ufficiale e siano identificati e accompagnati da un certificato sanitario ufficiale;

2) se vaccinati, siano rimasti nell'azienda dove e' stata effettuata la vaccinazione almeno sessanta giorni dalla data

dell'intervento vaccinale.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, lettera b), sono comunicati al Ministero della sanita' che ne informa la Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.

4. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria ed ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.

Art. 8.

1. Il laboratorio nazionale di peste equina, le sue competenze e i suoi compiti sono indicati nell'allegato I; esso coopera con il laboratorio comunitario di riferimento indicato nell'allegato II, le cui funzioni sono definite nell'allegato III.

Art. 9.

1. Il Ministero della sanita' predispone, sulla base dell'allegato IV, un piano d'intervento concernente anche l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata, necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

2. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e puo' essere modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione.

Art. 10.

1. Qualora una delle zone di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 1, interessi il territorio di piu' Stati membri, la sua delimitazione avviene in collaborazione con le autorita' competenti di detti Stati membri; ove necessario, tale zona e' delimitata in sede comunitaria.

Art. 11.

1. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro la peste equina devono essere trasmessi, in copia e con la massima urgenza, al Ministero della sanita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 maggio 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996

Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 10

ALLEGATO 1

(previsto dall'art. 8, comma 1)

A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI
DI PESTE EQUINA

- Belgio Institut National de Recherche Veterinaire (INRV)
Groeselenberg 99 - 1180 Bruxelles
Nationale Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek
(NIDO)
Groeselenbergstraat 99 - 1180 Bruxelles
- Danimarca Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm
4771 Kalvehave - Danmark
- Germania Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere
Paul-Ehrlich-Str(Beta)e, 7400 Tubingen
- Francia Laboratoire Central de Recherches Veterinaires
22, Rue Pierre Curie, BP 67 - 94703 Maisons Alfort Cedex
- Grecia Institut de fièvre aphteuse et des maladies exotiques
du Centre des Instituts Veterinaires d'Athenes
Rue Neapoleos 25, KA 15 310 Aghia Paraskevi - Athenes
- Irlanda Central Veterinary Research Laboratory, Department of
Agriculture and Food Abbotstown, Castleknock, Dublin,
Ireland
- Italia Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise Via Campo Boano, Teramo
- Lussemburgo Laboratoire de Medicine Veterinaire de l'Etat
54, Avenue Gaston Diederich, L-Luxembourg
- Paesi Bassi Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad, Nederland
- Portogallo Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria

Estrada de Benfica n. 102, Lisboa
 Spagna Laboratorio de sanidad y produccion animal
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
 28110 Algete, Madrid - Espana

Regno Unito Institute of Animal Health
 Ash Road - Pirbright, Woking, Surrey - GU 24 ONF
 B. FUNZIONI DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA

I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo essi:

- a) possono fornire reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;
- b) controllano la qualita' di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;
- c) organizzano periodicamente prove comparative;
- d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individuati nello Stato membro;
- e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

ALLEGATO II

(previsto dall'art. 8, comma 1)

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Laboratorio de sanidad y produccion animal
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
 28110 Algere, Madrid - Espana.

ALLEGATO III

(previsto dall'art. 8, comma 1)

FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni:

- 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri, in particolare mediante:
 - a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;
 - b) Il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
 - c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina;
 - d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
 - e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunita';
 - f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi piu' avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizootologia della peste equina;
 - g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizootologia e di prevenzione della peste equina;
- 2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizootologia;
- 3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunita';
- 4) procedere a scambi di informazioni mutue reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina designato dall'Ufficio mondiale delle epizootie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di peste equina.

ALLEGATO IV

(previsto dall'art. 9, comma 1)

CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno:

- 1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;

2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate ad un'infestazione;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;

6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;

7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);

9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;

10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.